

**COMUNE DI  
QUINZANO D'OGLIO**

*Provincia di Brescia*

*Ufficio Tributi*

***Regolamento I.C.I.***

**REGOLAMENTO I.C.I.**

TESTO AGGIORNATO

## **REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 446/97.**

### **Art. 1**

#### **Condizione di agricoltore ai sensi secondo periodo, lett. b), comma 1, art. 2 D.Lgs. 504/92**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/97, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agricola sia superiore al 50% del reddito complessivo dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi dell'anno precedente.
- 2) In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale sul terreno, lo stesso è ritenuto non fabbricabile solo per i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 2**

#### **Esenzione per immobili posseduti da enti pubblici**

- 1) Oltre ai casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs 504/92, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dai soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

### **Art. 3**

#### **Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.**

- 1) L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 3 bis**

#### **Abitazione principale – Definizione**

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

E' altresì considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Art. 4**

##### **Abitazioni in uso gratuito a parenti.**

- 1) Si considerano abitazioni principali, **ai soli fini dell'aliquota ridotta**, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti
  - Di primo grado in linea retta: (figli e genitori);
- 2) L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero dalla residenza anagrafica del parente e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente.

#### **Art.4 bis**

##### **Pertinenze dell'abitazione principale**

Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera D del D.Lgs.vo n. 446/97, **gli immobili di cui alla cat. C/06**, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, anche se iscritti distintamente in catasto e in numero **non superiore ad uno per abitazione**, usufruiscono dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o di un titolare del diritto reale di godimento. **Nel caso di più pertinenze di cat. C/06, può usufruire dell'aliquota ridotta la pertinenza con rendita catastale di importo più elevato.**

#### **Art. 5**

##### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

- 1) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata tra quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso decreto legislativo.
- 2) Condizioni indispensabili per il diritto al rimborso sono le seguenti:
  - a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
  - b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
  - c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
  - d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.
- 3) Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato, con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate al comma 2 lett. a) e lett. b), e secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504.
- 4) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33.

## **Art. 6**

### **Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.**

- 1) La riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92, si applica nei seguenti casi:
  - ai fabbricati rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal regolamento d'igiene, e di fatto non utilizzati;
  - alle ipotesi di fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall' art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
- 3) L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità o di fatiscenza sopravvenuta è allegata dal contribuente alla dichiarazione di variazione ai fini ICI, o alla comunicazione eventualmente prevista ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. l) punto 1.

## **Art. 6 bis**

### **Immobili sfitti**

Si considerano immobili sfitti tutti quelli non locati alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo

## **Art. 7**

### **Razionalizzazione modalità di versamento.**

- 1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili sono effettuati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, oppure tramite versamento diretto al tesoriere.

## **Art.8**

### **Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento.**

- 1) La giunta comunale con apposito atto deliberativo fissa all'inizio di ogni anno, le direttive da seguire per le operazioni di controllo, indicando gli obiettivi da perseguire, le priorità, e le risorse da impiegare.
- 2) Il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, ed è riferito a tutte le ipotesi in cui si sia verificato un omesso, parziale o tardivo versamento.
- 3) Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal D.Lgs. 504/92:

- dall'art. 10, commi 4 e 5 primo periodo;
  - dall'art. 11, commi 1 e 2, ad eccezione delle disposizioni relative ai termini decadenziali per l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento;
  - dall'art. 14;
- 4) Nel caso di accertamento con adesione, o conciliazione giudiziale, riguardante area fabbricabile soggetta a procedure espropriative, non si applica l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 504/92.

## **Art. 9**

### **Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.**

- 1) In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio assistenza sociale del Comune o di altri enti assistenziali, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
- 2) Il regolamento socio assistenziale può definire i casi di accesso al diritto di cui al comma 1.
- 3) In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
- 4) La giunta comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

## **Art. 10**

### **Compensi incentivanti al personale.**

- 1) Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI, ai sensi dell'art. 59 l. p. del D.Lgs.vo n. 446/97, può essere riconosciuto un compenso incentivante.
- 2) Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale ed entro un limite massimo individuale, stabilito dalla giunta comunale all'inizio di ogni anno, sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti definitivi.
- 3) Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente, ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del segretario comunale.
- 4) Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal ccnl dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali.

## **Art. 11**

### **Agevolazioni per le ONLUS.**

- 1) Il consiglio comunale può stabilire apposite riduzioni o esenzioni per la generalità delle ONLUS o per alcune categorie di esse.